



REGIONE BASILICATA



Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007 - 2013

REGOLAMENTO CE n. 1698/05

**BANDO MISURA 211
“Indennità compensative degli svantaggi naturali
a favore degli agricoltori delle zone montane”
- Annualità 2011 -**

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

Bando di Misura 211

“Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane”

Sommario

Art. 1 -Premessa	2
Art. 2 - Riferimenti normativi (verificare tutte le fonti)	2
Art. 3- Obiettivi della Misura/Azione e del Bando	3
Art. 4 - Descrizione tecnica della Misura	3
Art. 5 - Soggetti beneficiari.....	3
Art. 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità	3
Art. 7 - Localizzazione.....	4
Art. 8 - Disponibilità finanziaria	4
Art. 9 - Forma ed intensità del sostegno	4
Art. 10 - Modalità e termini di presentazione delle domande.....	5
Art. 11 - Modifica della domanda.....	6
Art. 12 - Documentazione richiesta	7
Art. 13 - Criteri di selezione.....	7
Art. 14 - Istruttoria e selezione delle domande	8
Art. 15 - Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti	8
Art. 16 - Impegni specifici collegati alla Misura	8
Art. 17 - Controlli e pagamenti	9
Art. 18 - Domanda di revoca.....	9
Art. 19 - Comunicazioni	9
Art. 20 - Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi	12
Art. 21 - Responsabile del procedimento.....	13
Art. 22 - Informazione e Pubblicità	13
Art. 23 – Clausola Compromissoria.....	14
Art. 24 - Disposizioni finali	14

Art. 1 -Premessa

Il presente Bando si riferisce alla Misura n. 211 ***“Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane”*** del PSR Basilicata 2007-2013.

Le aree montane del territorio regionale sono soggette ad un costante fenomeno di erosione demografica conseguente all'abbandono di attività economiche, con riferimento anche alle attività del settore primario (agricoltura e zootecnia). Ciò causa un ulteriore indebolimento dei sistemi socioeconomici e rappresenta un fattore di rischio per il mantenimento di delicati equilibri ambientali da sempre regolati dalla presenza antropica e favoriti da una gestione sostenibile delle risorse naturali per fini produttivi (suolo, acqua, ecc.).

L'obiettivo della Misura è il mantenimento delle aziende, con particolare riguardo per quelle orientate alla zootecnia, nelle aree montane; esse costituiscono un tessuto imprenditoriale ancora attivo ed in grado di contribuire ad una gestione sostenibile del territorio montano, in quanto caratterizzato da attività prevalentemente estensive. In questi termini, infatti, l'azienda agricola può garantire una costante erogazione di servizi ambientali al di là del presidio territoriale assicurato dalla sua permanenza in tali zone, soprattutto attraverso il rispetto degli obblighi di “condizionalità”.

Art. 2 - Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente Bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Reg. (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 65/2011 della Commissione del 7 dicembre 2006, n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005, n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, e loro ss.mm.ii.;
- Decisione del Consiglio (2006/144/CE) del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale e modificata con Decisione (2009/61/CE) del Consiglio;
- Piano Strategico Nazionale predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II.
- Decisione della Commissione Europea n. C (2010) 1156 del 26 febbraio 2010 con la quale è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata per il periodo 2007/2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)736 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del PSR;
- DGR n. 532 del 18 marzo 2010 di presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 1156 del 26.02.2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2007/2013;
- DGR n. 266/2011 di presa d'atto delle modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2007/2013 approvate in consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del 01.12.2010;
- Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008;
- Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del PSR Basilicata 2007-2013, approvate con D.G.R. n. 1480/2009 e s.m.i.;
- Manuale di Istruttoria per le Misure connesse alla superficie, approvato con D.G.R. n. 225 del 9 febbraio 2010;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi anno 2010, del MIPAAF;
- D.G.R. n. 1732 del 22 ottobre 2010 di approvazione della Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR 2007/2013;
- Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR 2007/2013, stipulata il 1 dicembre 2010;
- D.M. Mipaf n. 30125 del 22/12/2009 recante “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- D.G.R. n. 154 del 2/02/2010, che disciplina il regime di Condizionalità in Basilicata a decorrere dal 1 gennaio 2010 – Reg. (CE) n. 73/2009 e D.M. n. 30125/2009”;
- Manuale delle procedure, dei controlli di AGEA OP Ed. 1.1 – anno 2011;
- Legge n. 898 del 23/12/1986 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;
- D.P.R. 503/99
- Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
- Circolare A.G.E.A. n. 17 del 06.04.2011 “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2011”.

Art. 3- Obiettivi della Misura/Azione e del Bando

Gli obiettivi specifici della misura sono:

- Contribuire direttamente al raggiungimento dell'obiettivo prioritario di Asse "Tutela del territorio" poiché favorisce la permanenza di presidi agricoli in ambito montano attraverso un'azione di compensazione degli svantaggi naturali presenti;
- Conservare la biodiversità e tutelare/diffondere i sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico, poiché sostiene la presenza della componente agricola degli ecosistemi montani, favorendone la complessità biologica e paesaggistica attraverso il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole;
- Compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.

Art. 4 - Descrizione tecnica della Misura

La Misura prevede l'attivazione di Bandi annuali finalizzati a corrispondere un'indennità alle aziende agricole delle zone montane orientamento produttivo zootecnico, richiedendo esclusivamente il rispetto delle norme della condizionalità.

Il Bando annuale prevede la presentazione contestuale della domanda di aiuto/pagamento per l'annualità di riferimento. Il valore delle indennità compensative sarà determinato in funzione della dimensione aziendale: il sostegno sarà erogato in base ad un criterio di scaglionamento decrescente dell'aiuto per classi di dimensione aziendale.

Art. 5 - Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli¹, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, con età, per le persone fisiche, inferiore a 65 anni al momento di presentazione della domanda di aiuto; sono esclusi i titolari di pensione di anzianità.

Nel caso d'indennità concesse per superfici agricole sfruttate da una pluralità di agricoltori (pascoli), le stesse saranno concesse a ciascun agricoltore, in relazione alla propria quota di proprietà/possesso dimostrabile da idonea documentazione.

Art. 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità

Per l'adesione alla presente Misura, occorre che il richiedente abbia, al momento della presentazione della domanda, soddisfatto le seguenti condizioni:

1. le superfici agricole oggetto di premio, documentate nel Fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99 e alle Circolari AGEA di riferimento, siano localizzate nelle aree designate dall'articolo 50, paragrafo 2 del Reg. CE 1698/2005;

¹ Per le società la domanda è presentata per mezzo del legale rappresentante autorizzato dagli organi sociali.

2. conduzione dell'azienda documentata da atto di proprietà, e/o di affitto, e/o di comodato d'uso, e/o concessione dei terreni demaniali, regolarmente registrati alla data di presentazione della domanda, avente una durata residua pari a tutto l'anno d'impegno. La conduzione delle superfici aziendali deve essere regolarmente registrata sul Fascicolo aziendale ai sensi del DPR n. 503/99.
3. iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS) e/o risultare iscritti all'apposito registro delle imprese agricole presso la CCIAA.;
4. impegno a proseguire l'attività agricola su tutta l'azienda agricola ed in ogni caso su una superficie minima di due ettari dei terreni oggetto dell'aiuto per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;
5. presenza di un rapporto UBA/ha di superficie foraggera compreso fra 0,5 e 3;
6. coltivazione di una superficie minima pari a 2 ettari di SAU;
7. costituzione e/o aggiornamento del "fascicolo aziendale";
8. ottemperino ai requisiti di condizionalità obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del Reg. CE 73/2009.

I beneficiari devono risultare affidabili. In applicazione dell'articolo 24 del Reg. (CE) n. 65/2011, infatti, sono da considerare inammissibili le domande di aiuto/pagamento presentate da soggetti ritenuti inaffidabili. A tale scopo, è da intendersi *inaffidabile*, il soggetto per il quale, relativamente ad operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale, con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non sono da intendere inaffidabili, invece, i soggetti per i quali la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Art. 7 - Localizzazione

La misura si applica nelle zone montane regionali di cui all'art. 50 Reg. (CE) 1698/2005.

Ai fini applicativi della presente misura si fa riferimento alle zone montane del territorio regionale definite ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3, paragrafo 3 e s.m.i.

Art. 8 - Disponibilità finanziaria

La Misura prevede una dotazione finanziaria complessiva di 17.743.158,00 Euro.

Al netto delle spese di trascinamento, per l'annualità 2011, la disponibilità finanziaria di cui al presente Bando ammonta ad Euro 3.429.600,00.

L'indennità annuale sarà erogata al Beneficiario, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore.

Art. 9 - Forma ed intensità del sostegno

L'aiuto sarà erogato sotto forma di premio annuale, per ettaro di SAU.

L'ammontare del premio è fissato, per le indennità compensative applicabili ad aziende ubicate in zone classificate come montane, come segue:

- per le aziende di superficie compresa tra 2 e 5 Ha: 200 Euro/Ha;

- per le aziende con superficie > 5 fino a 10 ha: 200 Euro/ha per i primi 5 ha e 150 Euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con superficie > 10 fino a 20 ha: 200 Euro/ha per i primi 5 ha, 150 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha e 100 Euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con superficie > 20ha: 200 Euro/ha per i primi 5 ha, 150 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha, 100 Euro/ha per la superficie fino a 20 ha, e 50 Euro/ha per la restante superficie.

Art. 10 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli imprenditori agricoli che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "Fascicolo aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda, utilizzando le procedure esposte nell'area riservata del portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (da ora in poi denominato SIAN), il titolare o il legale rappresentante dell'azienda può costituire/aggiornare il fascicolo aziendale presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola (da ora in poi denominato CAA) convenzionato da AGEA, previa sottoscrizione di un mandato;
- l'Organismo Pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- gli sportelli dell'Organismo Pagatore territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it).

Modalità di compilazione e presentazione delle domanda tramite portale SIAN

Il Beneficiario deve presentare la domanda in **forma telematica**, a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul BUR, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN (per il primo accesso si rimanda all'allegato 1 della Circolare AGEA n.17 del 6/04/2011) per il tramite di, un CAA, accreditato dall'OP AGEA, previa il conferimento di un mandato.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile, sia considerata valida anche come domanda di pagamento (domanda contestuale), presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011. La medesima domanda vincola il Beneficiario al rispetto delle dichiarazioni e degli impegni in essa sottoscritti.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente accreditato, completata la fase di compilazione della domanda, e dopo la stampa definitiva della domanda contrassegnata con un numero univoco (barcone) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Per l'annualità 2011, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il **16 maggio 2011**.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 16 maggio 2011, della domanda di aiuto/pagamento, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1122/2009, pertanto, sono ricevibili le domande di aiuto/pagamento, rilasciate dal portale SIAN, fino al **10 giugno 2011**. La presentazione tardiva della domanda di

aiuto/pagamento comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo del contributo cui avrebbe avuto diritto il Beneficiario se avesse presentato domanda entro il 16 maggio 2011.

Ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria e della Legge 241/90 e s.m.i., sarà possibile effettuare integrazioni della documentazione delle domande di aiuto iniziali.

Art. 11 - Modifica della domanda

Ai sensi degli art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, sono possibili modifiche della domanda di aiuto/pagamento iniziale, entro il **31 maggio 2011**².

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifica dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- l'aggiunta di singole particelle catastali;
- le modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- le modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale.

Qualora le modifiche di cui sopra siano connesse a documenti giustificativi o contratti già presentati, è necessario procedere anche alla modifica degli stessi.

Nel caso in cui il Beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui sopra, non sono autorizzate con specifico riferimento alle particelle che presentano irregolarità.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e si prende in considerazione la domanda iniziale.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del Reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14" oltre il termine del 31 maggio 2011 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2011.

Le domande di modifica pervenute oltre il 10 giugno 2011, sono irricevibili.

Qualora, dopo la presentazione della domanda di adesione, si verificano delle variazioni colturali rispetto a quanto dichiarato nella domanda, **il beneficiario è tenuto a comunicarle tempestivamente, per il tramite del CAA, all'Organismo Pagatore, entro trenta giorni dal suo verificarsi.** La liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli in loco terrà conto delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente. La comunicazione entro i termini sopra stabiliti comporterà a carico del beneficiario l'eventuale ricalcolo del premio comunque non superiore all'importo iniziale ammesso. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste.

² Circolare AGEA n. 17 del 06/04/2011.

Art. 12 - Documentazione richiesta

Gli interessati per accedere agli aiuti di cui al presente Bando di Misura, riferito all'annualità 2011, dovranno presentare al CAA entro la data di scadenza della presentazione della domanda di aiuto la seguente documentazione:

- 1) Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;
- 2) Registro di stalla;
- 3) Deliberazione³ di approvazione da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei soci, Consiglio di amministrazione, ecc.) per la presentazione della domanda per conto dell'imprenditore agricolo associato e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli aiuti concessi;
- 4) Autorizzazione all'utilizzo dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/03;
- 5) In caso di superfici agricole sfruttate da una pluralità di agricoltori (pascoli) di cui all'art. 5 c. 2, eventuale idonea documentazione relativa alla propria quota di proprietà/possesso.

L'elenco della documentazione allegata alla domanda di aiuto/pagamento deve essere riportata nel quadro U – Elenco di controllo della documentazione presentata ed attestazione dei CAA della domanda di aiuto/pagamento campagna 2011 predisposta dal SIAN.

Art. 13 - Criteri di selezione

I criteri di selezione del PSR relativamente alla Misura di cui al presente Bando, approvati in occasione del I° Comitato di Sorveglianza del 13 giugno 2008 e ss.mm.ii., con i relativi punteggi, sono i seguenti:

	Criteri di selezione	Punteggio
1	Aziende maggiormente estensive (rapporto UBA/ha di superficie foraggera fino a 1,9)	35
2	Indice di spopolamento del Comune di appartenenza dei terreni ⁴	0-30
3	Azienda inserita in area ad alta valenza naturalistica (area protetta ai sensi della L.R. n. 28/94, Rete Natura 2000) ⁵	35

A parità di punteggio definitivo sarà data priorità ai beneficiari di età inferiore ai 40 anni (per le società età media dei soci), l'età di 40 anni non deve essere compiuta al 16 maggio 2011.

³ Documento richiesto solo per le imprese agricole associate.

⁴ Indice di spopolamento del comune di appartenenza dei terreni (inversamente proporzionale al punteggio). Si prende come riferimento il Comune in cui vi è la prevalenza dei terreni (Ha) a premio.

⁵ Deve trattarsi di aziende inserite con una superficie superiore al 50% in area ad alta valenza naturalistica (area protetta ai sensi della L.R. n. 28/94, Rete Natura 2000).

Art. 14 - Istruttoria e selezione delle domande

L'istruttoria, a cura del Responsabile di ARBEA, sarà finalizzata a verificare per ogni singola domanda di aiuto/pagamento, la ricevibilità della domanda di aiuto, l'ammissibilità compresa l'affidabilità del richiedente e della documentazione presentata al CAA, tramite consultazione del Fascicolo Aziendale.

Al termine del processo conclusivo di istruttoria, verrà predisposto il verbale conclusivo d'istruttoria e gli elenchi relativi alle:

1. domande di aiuto ammesse e finanziabili;
2. domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi;
3. domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni.

Per quanto non espresso, si rimanda alle Procedure Attuative delle Misure connesse alla Superficie capitolo 2 paragrafo 2.3⁶

Art. 15 - Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti

Le domande ritenute ammissibili saranno inserite in una graduatoria unica regionale.

Le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine decrescente di graduatoria fino al concorso delle risorse assegnate.

Gli esiti dell'istruttoria (ammessi e non ammessi), saranno pubblicati sul 1° BUR pubblicato nel mese di Novembre 2011. I richiedenti potranno eventualmente ricorrere entro 15 giorni dalla data pubblicazione del suddetto BUR. In assenza di ricorsi le graduatorie hanno carattere definitivo. In presenza di ricorsi si procederà al riesame delle domande interessate, nel rispetto della normativa vigente ed alla successiva riapprovazione e ripubblicazione della graduatoria.

Sulla base della graduatoria definitiva, il Responsabile di Misura provvede, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, a comunicare ai singoli beneficiari, collocati in posizione utile, il provvedimento di concessione dell'aiuto.

Per quanto non espresso, si rimanda alle Procedure Attuative delle Misure connesse alla Superficie capitolo 2 paragrafo 2.4⁷

Art. 16 - Impegni specifici collegati alla Misura

I beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio a partire dal primo pagamento ricevuto a valere su questa misura e su una superficie minima di 2 ettari di SAU aziendale;
- impegni relativi al regime di condizionalità obbligatori, di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del Reg. CE 73/2009, su tutta la superficie dell'azienda agricola, per l'anno 2011”;

⁶ DGR n. 1480/09 e s.m.i.

⁷ DGR n. 1480/09 e s.m.i.

- a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti;
- a conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
- ad avere un conto corrente bancario/postale intestato al Beneficiario da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall' Organismo Pagatore e per tutti i pagamenti connessi a tale operazione;
- a presentare l'eventuale documentazione integrativa ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

In caso di mancato rispetto degli impegni sopra descritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del presente bando.

Art. 17 - Controlli e pagamenti

I controlli, a cura dell'Organismo Pagatore AGEA, da operare sulle domande dovranno garantire il rispetto dei criteri di ammissibilità, dei requisiti minimi e del corretto utilizzo dei criteri di selezione. Saranno effettuati **controlli amministrativi** su tutte le domande ammesse, art. 11 del Reg. CE 1122/2009 e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento un acconto fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

Art. 18 - Domanda di revoca

La domanda contestuale di aiuto/pagamento, o una parte di essa, può essere revocata per iscritto, ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, può essere inoltrata in qualsiasi momento, a condizione che non sia stato comunicato al beneficiario una irregolarità o l'intenzione di svolgere un controllo in loco.

I medesimi soggetti responsabili dell'istruttoria sulla domanda iniziale verificano la richiesta di revoca presentata dal Beneficiario.

La presentazione della domanda di revoca segue le modalità di trasmissione previste dalle procedure AGEA.

Art. 19 - Comunicazioni

Sono previste tre tipologie di comunicazioni:

- 1) Richiesta di recesso dagli impegni assunti;
- 2) Comunicazione ai sensi dell'art. 44 Reg (CE) 1974/2006 e s.m.i., relativa alla cessione di azienda;
- 3) Comunicazione ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i., relativa a casi di forza maggiore;

1) Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

2) In merito alla “**cessione di azienda**”, come previsto dall'art. 82 Reg (CE) 1122/2009, dove per cessione d'azienda si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate, un'azienda non può essere ceduta nella sua totalità ad dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso. Pertanto, nessun aiuto può essere erogato al cedente in relazione all'azienda ceduta..

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere erogato al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a) entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di subentro (atto di cessione), il cessionario informa il Responsabile di Misura e l'OP dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto;
- b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dal Responsabile di Misura;
- c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda ceduta.

In conformita a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1122/2009 art.82 par. 4, dopo che il cessionario ha notificato al Responsabile di Misura e all'OP la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto:

- i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;
- ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;
- iii. l'azienda oggetto di cessione è considerata, se del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione dell'aiuto in questione.

Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore ad un altro agricoltore dopo l'avvio di tali operazioni, ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra. In tal caso si applica le previsioni di cui al par. 4 (Reg. CE 1122/2009) lettera ii. di cui sopra.

3) Nei **casi di forza maggiore**, per la presentazione della *Comunicazione* ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.⁸, fornendo indicazioni per la presentazione della “*Comunicazione* resa ai sensi dell'47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.”, e per la documentazione probante, al fine di consentire il recesso senza

⁸ Art. 31 Reg. CE n. 73/2009.

obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, e senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

In particolare, costituiscono casi di forza maggiore, e la relativa documentazione probante:

- a. il **decesso** del Beneficiario, **comprovato da** *certificato di morte*;
- b. l'**incapacità professionale** di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da** *eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale*;
- c. l'**esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, **comprovato da** *provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate*;
- d. **calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, **comprovato da**:
 - provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa,
 - certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- e. **distruzione fortuita dei fabbricati aziendali** adibiti all'allevamento, **comprovata da** *denuncia alle forze dell'ordine*;
- f. **epizoozia** che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, **comprovata da** *certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del d.lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizoozia*; (vedi nota precedente).
- g. **fitopatie** che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale, **comprovate da** *ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente*. (vedi nota precedente).

Come definita nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anomale, indipendenti dall'operatore, le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va per tanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario (soggetto interessato in caso di decesso, o incapacità di lunga durata, del Beneficiario) al Responsabile di Misura, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, **entro 30 giorni** lavorativi, a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento, ai sensi dell'art. 33 par. 2 del Reg. CE 963/03.

Qualora, infine, intervengano le cause di forza maggiore lettera a) *Decesso del Beneficiario*, e lettera b) *Incapacità professionale di lunga durata*, comprovate dalle opportune documentazioni giustificative, è possibile modificare l'**assetto proprietario**, a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel presente Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione dell'aiuto sulla base della procedura istruttoria adottata.

Art. 20 - Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

Ai sensi dell'art. 48 comma 1 Reg. CE n. 1122/2009, gli Organismi Pagatori sono responsabili dell'applicazione di **riduzioni** ed **esclusioni**, conseguenti alle attività di controllo.

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si tratti di *controllo amministrativo e/o in loco*, dovessero essere rilevate **infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità**, saranno applicate **riduzioni** degli aiuti, fino all'**esclusione** degli stessi, (Reg. CE 65/2011: art. 16 e 18 per la verifica dei requisiti di ammissibilità, artt. 21-22 per il rispetto della condizionalità e ordine di applicazione delle riduzioni), secondo quanto disciplinato da apposito Manuale a cura dell'Organismo Pagatore, e, se del caso, sanzioni, con il relativo **recupero** delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate.

Le procedure relative a riduzione, esclusioni, sanzioni e recuperi, avviate dall'Organismo Pagatore o da un soggetto delegato, e riportate nel *verbale di contestazione*, vengono notificate al Beneficiario ed al Responsabile di Misura.

Il Responsabile di Misura, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di **revoca, recupero, sanzione**).

In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg (CE) 1122/2009), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'Organismo Pagatore e se l'errore non era normalmente rilevabile dal Beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, sussiste l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data del pagamento.

L'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi, inoltre, non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni (quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede). Compatibilmente con la normativa nazionale e regionale, non è esigibile la restituzione di importi inferiori o uguali a 12,00 euro, al netto degli interessi, per Beneficiario e per periodo di erogazione. Ugualmente, qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, non è esigibile la restituzione degli interessi di importo pari o inferiore a 12,00 euro.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";
- D.M. Mipaf n. 30125 del 22/12/2009 recante "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Reg. (CE) n. 65/2011 "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale";

- Reg. (CE) 73/2009 “Norme comuni relativi ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori” e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006, CE n. 378/2007 ed abroga il Reg. CE n. 1782/2003;
- Reg. (CE) n. 1122/2009 “Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo
- DGR 912 del 26/5/2010 P.S.R. Basilicata 2007-2013.- Misure a Superficie 211,214 - azioni 1 e 2: Individuazione delle violazioni e delle riduzioni ed esclusioni previste a norma dell'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e del D.M. 22 dicembre 2009 N.30125 -.

Art. 21 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il Dirigente dell'Ufficio Sostegno alle Imprese, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente protempore dell' Ufficio Autorizzazione e Servizio Tecnico Sviluppo Rurale di ARBEA.

Art. 22 - Informazione e Pubblicità

I dati acquisiti dai richiedenti nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il presente Bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatapsr.it), sul sito web dedicato al PSR Basilicata 2007-2013 (www.basilicatapsr.it) e sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Programmi_2007_2013/BandiPSR), sul sito ARBEA www.arbea.basilicata.it.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007- 2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per informazioni rivolgersi:

- al Responsabile di Misura – Ufficio Sostegno alle Imprese, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà aperto al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, e dalle ore 16,00 alle ore 17,30 di ogni martedì e giovedì, telefono: 0971/668688.
- all'Ufficio Autorizzazione e Servizio Tecnico Sviluppo Rurale di ARBEA aperto al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, e dalle ore 16,00 alle ore 17,30 di ogni martedì e giovedì, telefono: 0971/601539 (sede di Potenza), 0835-330666 (sede di Matera), 0975-354280 (sede di Tramutola).

Art. 23 – Clausola Compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni D.M. Mipaf del 20 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio e s.m.i.. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati anche attraverso il sito www.agea.gov.it

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia al documento “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007 – 2013”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia, che non abbia in oggetto la domanda di pagamento, è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.